

I CONTI DELLA MANOVRA

Professionisti



Gli studi ammessi alla gare dei fondi Ue

Recepito l'indirizzo della Commissione con l'equiparazione alle piccole e medie imprese

Con il via libera del Senato, nel testo della legge di stabilità sono arrivate due novità per i professionisti: l'equiparazione alle piccole e medie imprese per quanto riguarda la possibilità di fruire degli incentivi europei e l'assoggettamento del fondo di garanzia dei notai alle azioni dell'agenzia delle Entrate quando un notaio non versa i tributi che ha riscosso dai suoi clienti su un atto che ha rogato o autenticato. Per il resto, sono confermate le misure contenute nel testo originario presentato dal Governo. Tra esse, molta importanza hanno quelle di carattere fiscale.

regime speciale dei minimi per i dipendenti e i lavoratori assimilati (compresi i pensionati). Così molte piccole partite Iva potranno fruire della sostituzione dell'ordinaria aliquota marginale Irpef con quella del 15 per cento. La legge di stabilità non si occupa però di chi fruisce del regime dei cosiddetti "ex minimi". Se ne può dedurre che essi continueranno con il regime già scelto, fino alla naturale scadenza (quinto anno o compimento del 35esimo anno di età) alle condizioni previste (tassazione del reddito effettivo al 5%).

riduzione dell'imponibile di 1/3 si sostituisce ora l'analogo riduzione dell'aliquota di prelievo. C'è però un vantaggio nel fatto che l'agevolazione sarà possibile per un quinquennio anziché solo per i primi tre anni di attività. È inoltre previsto che potrà fruirne anche chi aveva aperto la partita Iva nel 2015 con regime di forfait (tassazione al 15%); qui il beneficio è limitato alle ultime quattro annualità del quinquennio (dal 2016 al 2019 compreso). Chi parte il prossimo anno dovrà quindi valutare bene il regime, che oltre al beneficio sull'aliquota 5% prevede la forfettizzazione dei costi e la riduzione connessa dei contributi.



PREVIDENZA

Gestione separata

Per le partite Iva aliquota confermata al 27 per cento

L'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti presso l'Inps alla Gestione separata è confermata nella misura del 27% anche per il 2016. Il comma 107 del maxi emendamento approvato dall'Aula del Senato con voto di fiducia evita così l'aumento al 28% previsto dall'articolo 10-bis del Dl 192/2014. Il blocco interessa i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell'aliquota contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72 per cento destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Dal 1° gennaio aumenta, invece, dal 23,50 al 24% l'aliquota a carico contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Potrebbe essere il caso, per esempio, di un lavoratore dipendente che svolga contestualmente una attività professionale per la quale non vi è obbligo o possibilità di iscrizione a Casse di categoria.

L'aumento di un punto dell'aliquota pensionistica è previsto anche per gli iscritti alla Gestione Separata che non sono titolari di partita Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione che apportano l'attività lavorativa e, a determinate condizioni, i lavoratori autonomi occasionali. L'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 ha, infatti, disposto il graduale adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche che passano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a decorrere dal 2018, con l'aggiunta, anche per loro, dello 0,72 per cento destinato all'assistenza.

Maria Rosa Gheido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUBBLICI UFFICIALI

Sostituti di imposta

Omesse ritenute, l'Agenzia pagata dal fondo di garanzia dei notai

Il fondo di garanzia dei notai dovrà rifondere l'agenzia delle Entrate se un iscritto non ha versato i tributi riscossi in relazione agli atti rogati o autenticati dovrà provvedere il fondo di garanzia dei notai: è questa la previsione del Ddl Stabilità.

Il fondo di garanzia dei notai venne istituito per il ristoro dei danni derivanti da reato commessi dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, che non siano non coperti da polizze assicurative. Il fondo è alimentato con contribuzione obbligatoria a carico di tutti i notai.

In caso di omesso versamento da parte del notaio dei tributi riscossi, si danno non è coperto da polizza assicurativa. L'agente della riscossione potrà richiederne il pagamento al fondo di garanzia. L'erogazione sarà subordinata all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione, per il pagamento dei tributi, di un atto esecutivo dell'agenzia delle Entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

Il fondo potrà, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria una ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, alla quale non sarà possibile opporsi con il motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il fondo potrà agire esecutivamente sull'indennità di cessazione dall'esercizio professionale. Se invece sia accertato, con decisione passata in giudicato, che il notaio non aveva commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia dovrà rimborsare le somme pagate al fondo di garanzia o al notaio, se il fondo abbia recuperato le somme dal notaio medesimo.

Viene infine previsto che il notaio sia punito con la destituzione quando commetta un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi; la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione qualora il notaio abbia riparato il danno e non sia recidivo.

Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSIMILATI ALLE PMI

Aiuti

Le Regioni devono riscrivere i requisiti per le «gare»

Semaforo verde per l'accesso ai fondi strutturali europei Fse, Fesr, Por e Pnd da parte dei professionisti. Con il Ddl Stabilità sono state recepite nell'ordinamento nazionale le aperture prospettate dall'ex commissario Ue Antonio Tajani, sulla base dell'assimilazione dei professionisti alle Pmi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Tuttavia, l'ultima parola perché le disposizioni governative si traducano in un effettivo beneficio a favore dei professionisti, spetta alle Regioni, che dovranno adeguare i propri bandi allargando la base soggetta anche al mondo professionale. A onor del vero, anche prima delle indicazioni della legge di Stabilità, alcune Regioni (Toscana e Lombardia) avevano già disciplinato l'estensione delle provvidenze ai lavoratori autonomi. Resta da vedere, quindi, in che modo le altre Regioni armonizzeranno tale apertura con le proprie strategie, già ampiamente delineate nelle bozze relative ai programmi inviati a Bruxelles per il periodo 2014-2020.

In ogni caso, il fatto di ampliare l'ambito soggettivo di riferimento dei potenziali beneficiari dei fondi Ue anche ai professionisti significherà aumentare la capacità del Paese di utilizzare queste risorse, cosa che, invece, non sempre è riuscita in passato.

I fondi europei sono organizzati in programmi tematici, dedicati a obiettivi. All'interno dei bandi sono individuate le caratteristiche dei progetti meritevoli di finanziamento in base alle strategie regionali. I fondi strutturali, invero, seppure erogati dalla Ue, vengono gestiti dai Paesi membri per il tramite delle Regioni, ossia i soggetti più sensibili a recepire le esigenze del territorio. Tali necessità sono individuate dalle Regioni sulla scorta dei tavoli di partenariato: una prima conseguenza di quanto disposto dal Ddl Stabilità sarà, ci si augura, un sempre maggiore coinvolgimento dei professionisti in tali consessi.

Nel dettaglio, sono molti gli ambiti in cui i bandi potranno allargarsi al mondo delle professioni. Con il Fesr, ad esempio, sono finanziati i settori della comunicazione, dell'energia, dell'istruzione, della sanità, della ricerca e dell'evoluzione tecnologica e in generale progetti che abbiano riflessi occupazionali sul territorio.

Alessandro Sacrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MINIMI

Partite Iva

Regime forfetario più facile per chi è anche dipendente

Dal 1° gennaio 2016 per le piccole partite Iva vengono rivisti al rialzo i valori soglia dei ricavi/compensi previsti in relazione al tipo di attività esercitata che possono consentire l'accesso al regime forfetario. L'aumento dei limiti è di 10 mila euro per le imprese e di 15 mila euro per le attività professionali. Non sono invece state ritoccate le tabelle di redditività previste per le 9 macro categorie di codici Ateco.

Si interviene poi su una delle principali cause di blocco per l'accesso al regime che riguarda i soggetti che sono titolari anche redditi di lavoro dipendente o assimilati. Per costoro, infatti, oggi occorre che vi sia la prevalenza del reddito da partita Iva rispetto alla componente reddituale da lavoro dipendente e che la somma dei diversi redditi non ecceda l'importo complessivo di 20 mila euro. Tali limiti vengono rimossi: la scelta per il regime forfetario sarà sempre possibile (ovviamente riscontrata la presenza delle altre condizioni di accesso previste dalla legge) quando i redditi da lavoro dipendente (o assimilati) sono inferiori a 30 mila euro. Se il rapporto di lavoro dipendente sia cessato in corso d'anno l'ammontare del reddito da lavoro dipendente diviene irrilevante. Le verifiche sulle condizioni vanno effettuate sull'anno precedente a quello in cui si intende accedere al forfait.

Per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge 190/2014 viene inoltre prevista la possibilità di scegliere tra regime contributivo ordinario e quello speciale che prevede l'abbattimento al 35% degli oneri contributivi (con ricadute, però, sulla copertura pensionistica).

Gian Paolo Ranocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVE INIZIATIVE

Beneficio più esteso

Per le start up la sostitutiva del 5% vale per cinque anni

Riduzione del prelievo al 5% per i primi cinque anni sulle start up in sostituzione della riduzione dell'imponibile a 1/3 nei primi tre anni di attività. È la principale novità che riguarderà il regime delle "start up" che si applicherà anche ai soggetti che, rispettando i requisiti, hanno adottato il regime forfetario nel 2015.

La tassazione agevolata è riservata ai contribuenti che, iniziando una nuova attività, rispettano le condizioni introdotte a suo tempo per l'accesso al regime dei minimi e riproposte nel comma 65 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015. In particolare va ricordato che per essere considerata "nuova" l'attività che viene iniziata deve rispettare i seguenti requisiti: il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione Ateco.

Il Ddl Stabilità 2016 prevede che per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i citati soggetti sarà pari al 5 per cento.

Mario Cerofolini

Lorenzo Pegorin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALTRO JOBS ACT

L'investimento

Un capitolo di bilancio per la tutela degli autonomi

Per favorire «la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato» è istituita una dotazione finanziaria di 10 milioni l'anno nel 2016 e di 50 milioni dal 2017. Così prevede il comma 108 del Ddl Stabilità. Rispetto a una prima versione del Ddl, il fondo è stato ridotto, per il prossimo anno, da 50 a 10 milioni. Il dato rilevante, però, è che le risorse siano state conservate, anche se ridimensionate per il primo anno, perché si tratta del finanziamento collegato al futuro Jobs act degli autonomi, annunciato dal premier Renzi durante la conferenza stampa, a Palazzo Chigi, di presentazione del Ddl Stabilità. Il provvedimento sugli autonomi - che è ancora in stand-by - conterrà norme di favore e di tutela per i professionisti - per esempio una maggiore deduzione per le spese di formazione - e le regole sul lavoro agile o smart working. Questo si colloca a metà strada tra il telelavoro e il lavoro subordinato tradizionale: rientrano nella nozione le prestazioni rese solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il fondo riguarda entrambi gli aspetti del futuro provvedimento.

Infine, su un altro fronte, i dipendenti degli studi professionali potranno beneficiare, fino a un massimo di tre mesi, del trattamento di integrazione salariale in deroga, visto che Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare per sospendere il veto del ministero del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La contribuzione 2016 alla Gestione Inps

Soggetti obbligati	Aliquota previdenziale	Aliquota assistenziale
Liberi professionisti non altrimenti assicurati	27%	0,72%
Liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati	24%	X
Collaboratori ed altre figure assimilate non altrove obbligatoriamente assicurati	31%	0,72%
Collaboratori ed altre figure assimilate obbligatoriamente assicurati presso altre Casse o pensionati	24%	X

2014-2020

Il periodo della programmazione dei fondi europei cui si riferisce la norma del disegno di legge di Stabilità

Il confronto

Il limite di ricavi/compensi per tipo di attività nel regime forfetario attualmente in vigore e con le modifiche del Ddl di Stabilità

Attività	Soglia dei ricavi/compensi (in euro)		Coefficiente di redditività (%)
	Attuale	Con le modifiche del Ddl di Stabilità	
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86
Intermediari del commercio	15.000	25.000	62
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54
Altre attività economiche	20.000	30.000	67
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40